



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO  
AREA TECNICA E PATRIMONIO IMMOBILIARE

LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO DEI PROSPETTI  
DELL'EDIFICIO 6 DI VIALE DELLE SCIENZE  
EX INGEGNERIA CHIMICA E NUCLEARE - LOTTO A



Elaborato:

CSA SICUREZZA

PROGETTO  
ESECUTIVO

PROGETTISTI

arch. Costanza Conti  
arch. Rosario Lo Piccolo

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

arch. Rosalba Musumeci

TAV.

PS.08

Scala:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
arch. Carlo Gristina

DATA: aprile 2022

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA SICUREZZA  
(Cantieri Temporanei o mobili ex Titolo IV D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.)**

**1 GENERALITÀ**

**1.1 PREMESSA**

Il presente capitolato speciale ha per oggetto gli obblighi e le procedure esecutive di sicurezza, per i lavori di realizzazione dei Lavori di ripristino e risanamento dei prospetti dell'edificio 6 di viale delle Scienze - Ex Ingegneria Chimica e Nucleare - LOTTO A", in aderenza alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e a quanto disposto dal D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii..

Il presente Capitolato Speciale di sicurezza costituisce parte integrante e sostanziale del Capitolato Speciale d'Appalto.

**1.2 DEFINIZIONI**

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente documento si intendono per:

a) cantiere temporaneo o mobile, ("cantiere"): qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.;

b) Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione;

c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. 81/2008 ss.mm.;

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (coordinatore per la progettazione - CSP): soggetto incaricato, dal Committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 81/2008;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (coordinatore per l'esecuzione dei lavori - CSE): soggetto incaricato, dal Committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;

g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

h) piano operativo di sicurezza (POS): il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il Committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al Committente o, in caso di pluralità

di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;

i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;

l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

m) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

n) dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

o) preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

p) responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

## **2 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ APPALTATE**

L'impresa affidataria deve provvedere a propria cura e spese alla organizzazione dei lavori affidati, alla direzione tecnica degli stessi nonché alla loro sorveglianza ed al controllo.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria ha l'onere di organizzazione le attività oggetto dell'appalto, la loro conduzione e gestione. A tal fine, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve provvedere a nominare per l'esecuzione dei lavori il Direttore tecnico (dirigente), il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il preposto e comunicarli al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori e al CSE.

Inoltre, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve assicurare che le maestranze in forza al cantiere dovranno essere per numero, qualità e professionalità, adeguate all'impegno richiesto dai lavori da eseguire.

## **3 ANALISI DEI RISCHI E OBBLIGHI DI TRASMISSIONE PSC E POS**

Al fine di prevenire o limitare ogni possibile rischio di infortunio il datore di lavoro dell'impresa affidataria o dell'impresa esecutrice effettua un'analisi dei rischi delle lavorazioni da effettuare e si impegna a:

- prendere visione, ed ove necessario a proporre modifiche ed integrazioni, del PSC allegato alla documentazione di gara;
- prendere atto di tutte le informazioni ivi contenute o comunque ricevute dal Committente, dal Responsabile dei Lavori, dal DL e dal CSE (in fase preliminare, di consegna dei lavori o in corso d'opera) riguardanti i rischi e le misure di prevenzione e protezione;

- predisporre, prima dell'inizio dei lavori e sulla base del PSC ricevuto dal Committente, uno specifico piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. relativo alle attività oggetto del contratto di appalto e completo di tutti i contenuti previsti dall'Allegato XV D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;
- rendere edotto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto relativamente ai contenuti del PSC e del POS dandone evidenza al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al DL e al CSE;
- indicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al DL e al CSE, i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 del D.LGS 81/2008 ss.mm.e ii.;
- verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi con le modalità di cui all' Allegato XVII D.Lgs. 81/2008 ss.mm.e ii.;
- trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

Il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice, prima di accettare il Piano di Sicurezza e Coordinamento, consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e l'RSPP della propria impresa e gli fornisce eventuali chiarimenti sui contenuti del Piano al fine di potere essi esprimere le proprie significative integrazioni e proposte da apportare.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria si impegna a verificare la coerenza del POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio prima di inoltrarlo al CSE, completo di attestazione di avvenuta verifica con esito positivo.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria si impegna inoltre:

- ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti tutte le norme di sicurezza vigenti;
- rispettare tutte le eventuali altre specifiche disposizioni che potranno, all'occorrenza, essere impartite di volta in volta dal Committente ovvero dal Responsabile dei lavori e dal CSE per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- sospendere le lavorazioni ogni qualvolta si riscontri un problema di sicurezza sul lavoro o di sicurezza delle cose e dell'ambiente.

## **4 ESECUZIONE DEI LAVORI – GESTIONE CANTIERE**

### **4.1 MISURE GENERALI DI TUTELA**

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera si impegnano ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 D.lgs. 81/2008 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

#### **4.2 OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI**

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, durante l'esecuzione dell'opera si impegnano ad osservare le previsioni di cui all'art. 96 D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. avendo cura in particolare di:

- a) garantire l'adozione delle misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. (prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri e prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri);
- b) predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- c) curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- d) curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- e) curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il Committente o il responsabile dei lavori;
- f) curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- g) redigere il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii..

#### **4.3 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA**

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve garantire l'adempimento agli obblighi previsti dall'art. 26 D.Lgs. 81/2008 ss.mm., fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2 D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

- a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii;
- b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al [punto 4 dell'allegato XV](#) del D.Lgs 81/2008 siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 97 D.Lgs 81/2008, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

#### **4.4 OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI**

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi del D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

I lavoratori autonomi devono rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico dell'impresa affidataria;

I lavoratori autonomi devono utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;

#### **5 IL PERSONALE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA**

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle opere provvisorie in oggetto, sarà dunque formato e informato sulle lavorazioni da compiere nel cantiere, sull'approntamento delle opere provvisorie, dei presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'impresa affidataria prima dell'avvio dei lavori dovrà comunicare:

- i nominativi del personale, che verrà impiegato per il compimento delle opere oggetto del contratto, corredato dall'indicazione dei dati anagrafici, della qualifica, della data di assunzione e della posizione previdenziale e assicurativa;
- gli attestati inerenti alla formazione prevista dal D.Lgs.81/08 ss.mm.ii.;
- le attestazioni dell'idoneità sanitaria del personale.

Il datore di lavoro dovrà preventivamente comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al DL e al CSE ogni variazione che si dovesse verificare relativamente al personale comunicato precedentemente.

L'impresa affidataria si impegna ad eseguire i lavori con personale dotato dei requisiti tecnici e della capacità professionali adeguati alla complessità dei lavori stessi.

Il datore di lavoro fornirà al proprio personale cartellini di identificazione che rispettino nei contenuti la normativa vigente e disporrà che i dipendenti li indossino in maniera visibile e che siano sempre in possesso di un documento di riconoscimento.

Al personale che non risulterà identificabile non sarà consentito l'ingresso e se già presente nelle aree di pertinenza del Committente verrà allontanato.

L'impresa affidataria si impegna a che le imprese esecutrici rispettino, nei confronti dei propri dipendenti, i medesimi obblighi ed oneri da lui assunti verso il Committente, in particolare per quanto riguarda la normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché la normativa assicurativa, contributiva e contrattuale.

Il datore di lavoro si impegna ad osservare e a far osservare alle imprese esecutrici tutte le norme in vigore relative alla disciplina del rapporto di lavoro, con particolare riguardo alle norme in tema di assunzione, assicurazioni obbligatorie, ritenute fiscali, sicurezza ed igiene del lavoro, nonché le norme di legge e prescrizioni degli Enti Previdenziali preposti alla prevenzione infortuni, della Direzione Provinciale del Lavoro ai fini della Salute e sicurezza sul lavoro.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.

A tal fine dovrà vigilare e assicurare che il personale rispetti le norme sulla sicurezza e che i preposti controllino il rispetto delle stesse norme.

In particolare il datore di lavoro dell'impresa affidataria si impegna a far osservare al proprio personale e al personale delle imprese esecutrici, tutte le norme, le disposizioni e le procedure disposte nel PSC e nei POS, nella normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, le disposizioni date dal Committente ovvero dal Responsabile dei Lavori, dal DL e dal CSE, nonché le procedure di emergenza/antincendio e di pronto soccorso.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria si obbliga ad informare tutto il personale presente in cantiere, le imprese esecutrici, i lavoratori autonomi di quanto richiesto dal Committente ovvero dal Responsabile dei Lavori, dal DL e dal CSE in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria si obbliga a formare i lavoratori in ottemperanza all'Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 e verifica che le imprese esecutrici ottemperino agli stessi obblighi.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria dovrà dotare e assicurarsi che le imprese esecutrici dotino il personale operante in cantiere di tutte le apparecchiature, le protezioni, le attrezzature e gli indumenti personali, di qualità adeguata e conformi alle normative di legge, necessari ad eseguire i lavori in condizioni di sicurezza, formando il personale all'uso dei DPI, nonché a controllare che ne venga fatto integrale ed appropriato uso. Tale personale sarà adeguatamente addestrato, sia in generale sulla materia dell'infortunistica, dell'igiene del lavoro, dell'antiquinamento utile attinente all'espletamento dei lavori, sia in merito alle caratteristiche ed ai rischi connessi alle strutture, alle sostanze presenti ed all'attività svolta nel cantiere.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria dovrà assicurare che tutto il personale presente in cantiere ed i lavoratori autonomi utilizzino i dispositivi di protezione individuale.

## **6 MACCHINE ED ATTREZZATURE**

### **6.1 REQUISITI DI SICUREZZA**

Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto

Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V

### **6.2 OBBLIGHI DATORE DI LAVORO**

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria e/o dell'impresa esecutrice mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.



All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI del Dlg 81/08 e ss.mm. e ii..

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) le attrezzature di lavoro siano:
  - 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
  - 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 del DLgs 81/2008 e ss.mm. e ii e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
  - 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera z](#);
- b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Fermo restando quanto disposto al comma 4 dell'art. 71 del DLgs 81/2008 e ss.mm. e ii., il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

- a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
- b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
  - 1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
  - 2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;



- c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

I risultati dei controlli di cui al comma 8 dell'art. 71 del DLgs 81/2008 e ss.mm. e ii. devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 dell'art. 71 del DLgs 81/2008 e ss.mm. e ii. siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

Oltre a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 71 del DLgs 81/2008 e ss.mm. e ii., il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII del DLgs 81/08 e ss.mm.ii. a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13 dell'art. 71 del DLgs 81/2008 e ss.mm.ii.. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui allo stesso comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

Nel caso in cui la ditta affidataria intenda noleggiare macchine, apparecchi o utensili deve verificare preventivamente che le stesse siano in buono stato di conservazione e rispondano alle verifiche ed ai requisiti sopra riportate e previste dalla normativa vigente.

### **6.3 STATO DELLE MACCHINE**

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che il datore di lavoro intenderà usare nella esecuzione dei lavori di cui al contratto dovranno essere nelle migliori condizioni d'uso, idonei e conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza come specificato nel paragrafo precedente.

Dette attrezzature devono inoltre essere adeguate, sia per numero che per tipo e capacità, alla tipologia ed alla quantità dei lavori e comunque commisurate al programma dei lavori.

In caso di difetti o avarie le attrezzature non ritenute in perfetta efficienza dovranno essere prontamente riparate o sostituite, a cura e spese del datore di lavoro stesso, e comunque in modo e tempo tali da non compromettere la continuità dei lavori.

### **6.4 CERTIFICAZIONI**

I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di Enti Pubblici (ponti sviluppabili e sospesi, scale aeree, paranchi, etc.) dovranno risultare in regola con tali controlli.

## **7 ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE/COORDINAMENTO**

### **7.1 RIUNIONI DI COORDINAMENTO**

L'impresa affidataria, si impegna per il tramite di personale specificamente incaricato (Direttore tecnico e l'RSPP), a partecipare ad ogni riunione di coordinamento indetta dal CSE o direttamente dal Committente, dal Responsabile dei lavori o dal DL e si impegna a far partecipare le imprese esecutrici presenti in cantiere e le figure responsabili per la sicurezza delle stesse.

## **7.2 RIUNIONE DI INIZIO FASI LAVORATIVE**

Il Direttore tecnico e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dell'impresa affidataria, prima dell'inizio delle attività delle imprese esecutrici, si impegnano a partecipare e a far partecipare il Direttore tecnico e l'RSPP delle stesse imprese esecutrici ad una apposita riunione di coordinamento con il Responsabile dei lavori, il DL ed il CSE.

Nel corso della riunione, previo sopralluogo congiunto sui luoghi ove si dovranno svolgere i lavori di cui al contratto, andranno analizzati:

- la documentazione di sicurezza, PSC e reciproci POS: proposte di modifica e/o integrazione;
- la logistica di cantiere (uffici, spogliatoi, servizi, impianti, depositi di materie prime e di eventuali residui, viabilità, etc.).

Della riunione andrà redatto apposito verbale di coordinamento controfirmato da tutti i partecipanti.

## **8 TUTELA DELL'AMBIENTE**

L'impresa affidataria dovrà valutare e mettere in atto le misure preventive e protettive al fine di limitare/ridurre i rischi interferenti del cantiere sull'area esterna:

- **Trasporto dei materiali:**

I mezzi di trasporto che lasciano l'area di lavoro e si immettono in strade pubbliche o private, dovranno essere ripuliti di fango e sporcizia. I mezzi che arrivano o lasciano l'area di lavoro con carichi di materiale, dovranno essere caricati in modo da evitare la caduta dei materiali stessi sulle strade. Il materiale accidentalmente caduto su aree pubbliche dovrà essere immediatamente rimosso a cura dell'impresa affidataria o dell'impresa esecutrice.

- **Controllo del rumore**

L'impresa affidataria dovrà adottare ogni provvedimento atto a minimizzare il rumore causato dalle attività lavorative ponendo in essere ogni misura possibile al fine di ridurre e limitare l'interferenza con le attività circostanti al cantiere. In particolare si prescrive l'uso di mezzi del tipo silenziato.

- **Controllo delle polveri**

L'impresa affidataria dovrà in ogni momento controllare la produzione delle polveri derivanti dalle attività lavorative nel cantiere provvedendo all'abbattimento le polveri.

- **Materiali di risulta**

I materiali di risulta di scavi, rimozioni, demolizioni, ecc. dovranno essere stoccati entro le apposite aree di cantiere, protetti con apposite recinzioni e trasportati nel più breve tempo possibile nelle discariche autorizzate che dovranno essere comunicate con congruo anticipo al Responsabile dei Lavori e al DL.